

# COMUNE DI CALDIERO

---

## **Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani**

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 48 del 30/11/2010, esecutiva il 03.01.2011.

# Indice

## PARTE PRIMA – NORME INTRODUTTIVE GENERALI

Art. 1	-	Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2	-	Principi generali.....	5
Art. 3	-	Definizioni.....	6
Art. 4	-	Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5	-	Esclusioni .....	10
Art. 6	-	Competenze del Comune.....	11
Art. 7	-	Competenze del Consorzio.....	13

## PARTE SECONDA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

### TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 8	-	Oggetto del servizio.....	17
Art. 9	-	Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale.....	17
Art. 10	-	Pianificazione .....	18
Art. 11	-	Ordinanze contingibili ed urgenti.....	19

### TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 12	-	Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani .....	20
Art. 13	-	Attrezzatura per la raccolta e strade private.....	20
Art. 14	-	Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta .....	21
Art. 15	-	Autosmaltimento delle frazioni organiche e verde dei rifiuti (compostaggio domestico) .....	22
Art. 16	-	Centro di raccolta comunale (ex ecocentro).....	22
Art. 17	-	Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto .....	23
Art. 18	-	Destinazione dei rifiuti raccolti .....	24
Art. 19	-	Associazioni di volontariato .....	25
Art. 20	-	Raccolta dei rifiuti abbandonati.....	25
Art. 21	-	Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche.....	25
Art. 22	-	Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	26
Art. 23	-	Organizzazione del servizio di raccolta e conferimento.....	27
Art. 24	-	Estensione e frequenza del servizio di raccolta .....	37
Art. 25	-	Campagne di sensibilizzazione e informazione e acquisto sacchetti.....	38

### TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO

Art. 26	-	Definizioni e classificazioni .....	40
Art. 27	-	Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio.....	41
Art. 28	-	Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio .....	42

### TITOLO IV – L'ASSIMILAZIONE PER QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 29	-	I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani .....	44
Art. 30	-	Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....	45

### TITOLO V – NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 31	-	Caratteristiche.....	46
---------	---	----------------------	----

Art. 32	- Rifiuti inerti .....	46
Art. 33	- Rifiuti sanitari, veicoli a motore .....	47
Art. 34	- Pneumatici fuori uso .....	47
Art. 35	- Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali, vegetali ed esausti .....	47

**TITOLO VI – LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE**

Art. 36	- Gestione dello spazzamento .....	48
---------	------------------------------------	----

**TITOLO VII – NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

Art. 37	- Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali .....	50
---------	--	----

**PARTE TERZA – ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO E NORME TRANSITORIE**

**TITOLO I – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

Art. 38	- Controlli ed accertamenti .....	51
Art. 39	- Divieti ed obblighi generali .....	52
Art. 40	- Sanzioni .....	58
Art. 41	- Recupero spese .....	61
Art. 42	- Autotutela .....	61
Art. 43	- Entrata in vigore ed abrogazioni .....	62
Art. 44	- Pubblicità del Regolamento .....	62

ALLEGATO A .....	63
------------------	----

## **PARTE PRIMA – NORME INTRODUTTIVE GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale. In particolare definisce:

- nella parte prima, le norme introduttive e generali;
- nella parte seconda, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all'art. 198 comma 2 del D.LGS. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio;
- nella parte terza le norme sanzionatorie e transitorie.

2. Esso ha tra l'altro per oggetto:

- a. norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- b. norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c. norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97 ed integrato e modifi-

cato ai sensi del Dlgs 152/06);

- d. criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- e. norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- f. stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso dei cittadini.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e s.m.i e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e relative norme attuative, nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A della parte quarta del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima; la frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
7. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
8. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B della parte quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

9. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C della parte quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

10. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm..
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito aggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
12. Per frazione umida si intende il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
  13. Per frazione secca si intende rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
  14. Per centro di raccolta si intende l'area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
  15. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
  16. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
  17. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate provenienti dai rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche.

#### **Art. 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del DLgs n. 152/06 e s.m.i..
- g) i rifiuti speciali che per quantità e qualità rientrano nelle soglie di assimilabilità.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del DLgs 152/06.

5. Sono rifiuti di imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.

## **Art. 5 - Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i materiali esplosivi in disuso;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- f) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di

manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

## **Art. 6 – Competenze del Comune**

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal DLgs 267/2000 art. 113 comma 5, per il tramite del Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero, di seguito denominato “*Consorzio*”, al quale l’Amministrazione ha aderito con propria delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23.12.2008

2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e di promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- e) le norme atte ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l’assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del

d.lgs. 152/06 e s.m.i., fermo restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);

h) Il Comune è tenuto a fornire alla Regione, alla Provincia ed al Consorzio competenti tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 198 comma 4) del DLgs 152/06 e s.m.i. e conseguenti norme di attuazione della Regione Veneto D.g.r.n° 2166 del 11.07.2006.

4. La privativa comunale non si applica:

a) alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al DLgs 152/06 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);

b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

5. Al Comune competono le seguenti attività:

a) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:

✓ può necessitare di apposite aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cestini o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");

✓ può concorrere con il Consorzio ad individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:

▪ aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento

(con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;

- aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;

- b) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro al Consorzio, alla Provincia e alla Regione;
- c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini, in accordo con il Consorzio.

## **Art. 7 - Competenze del Consorzio**

1. Il Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero è stato costituito con atto notarile 1 agosto 1997, nella veste giuridica di Consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000 n. 267) e dell'art. 14 della Legge Regionale del Veneto 21 gennaio 2000 n. 3. Esso è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. La sua attività negoziale per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge, salvo diversa espressa specifica disposizione di legge, secondo le regole del diritto Comune.

2. Al Consorzio sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- a) redige ed approva il programma pluriennale degli interventi previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3;
- b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;

- c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificate e disciplinate dalla legislazione vigente, fatto salvo quanto stabilisce l'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 in ordine alla raccolta e al trasporto;
- d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tassa/ tariffa di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 152/06 da applicare in ogni singolo Comune e, previa stipula di apposite convenzioni, provvede alla riscossione della stessa, direttamente o tramite terzi;
- e) adotta il regolamento tipo per la gestione dei rifiuti previsto dall'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 al fine di assicurare l'omogeneità normativa nei Comuni consorziati;
- f) provvede, in collaborazione con i singoli Comuni, alla verifica della gestione operativa dei servizi di tutela ecologica che si effettuano sul territorio di competenza;
- g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune, al fine del raggiungimento, per l'intero ambito territoriale, delle percentuali previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) organizza e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, campagne informative e interventi di sensibilizzazione alle raccolte differenziate, presso le Comunità locali e nelle scuole dell'obbligo;
- i) provvede a commercializzare, nell'interesse dei Comuni consorziati, le varie frazioni di rifiuti recuperabili oggetto delle raccolte differenziate;
- j) adotta iniziative per realizzare e potenziare ecocentri nel territorio dei Comuni consorziati;
- k) raccoglie ed elabora i dati di produzione dei vari Comuni sia dei rifiuti

solidi urbani che degli assimilabili;

l) organizza e gestisce, anche avvalendosi di soggetti terzi espressamente incaricati, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi nel territorio dei Comuni consorziati.

3. Il Consorzio ha inoltre le seguenti ulteriori competenze:

*a)* progettare e realizzare impianti di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali destinati alle discariche, con lo scopo di favorire la loro massima valorizzazione anche energetica, affinché siano conferiti in discarica solo quelli per i quali non siano possibili ulteriori recuperi di materia prima e di energia;

*b)* espletare ogni altra attività complementare o strumentale o comunque connessa o collegata alla precedente ed, in particolare ogni altra forma di gestione dei servizi di igiene urbana che abbiano come scopo la tutela e la salvaguardia della salute, dell'igiene e dell'incolumità della collettività e dei singoli, nonché la salvaguardia dell'ambiente inteso in tutte le sue componenti: aria, acqua, suolo, fauna e flora.

*c)* Il Consorzio potrà ampliare il proprio oggetto sociale per l'attuazione di altri servizi pubblici. L'ampliamento dell'oggetto sociale dovrà essere effettuato, di norma, con modalità che non comportino l'assunzione di oneri finanziari aggiuntivi a carico dei bilanci dei Comuni consorziati.

*d)* Per i servizi di cui al presente articolo il Consorzio può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad essi riconducibili di programmazione, progettazione, costruzione di impianti, ricerca e promozione di iniziative di pubblico interesse.

*e)* Il Consorzio può eseguire qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con le proprie fi-

nalità istituzionali e che sia comunque ritenuta utile per il loro più efficace raggiungimento.

*f)* Il Consorzio può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (società, Comunioni, consorzi, ecc.) che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle delle proprie finalità istituzionali e che, se ritenuto opportuno o conveniente, possano operare anche per conto terzi.

*g)* Il Consorzio può aderire alle associazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali.

## **PARTE SECONDA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

#### **Art. 8 - Oggetto del servizio**

1. I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell'art. 198 e 200 della parte quarta del D.LGS. 152/2006.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di igiene ambientale prevista per i rifiuti urbani.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 9 - Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale**

1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
  - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e del rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali sia obbligatoria od opportuna l’adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

## **Art. 10 - Pianificazione**

1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.

## **Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, sentito il Consorzio, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
2. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
3. L'Assessorato competente individuerà le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo.

## **TITOLO II– GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

### **Art. 12 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Comune.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro), secondo quanto previsto al successivo art. 16.

### **Art. 13 - Attrezzatura per la raccolta e strade private**

1. Il Comune fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Comune.
2. La cura delle attrezzature fornite per la raccolta domiciliare è a carico del cittadino, salvo diversi accordi con la ditta incaricata del servizio di raccolta. Il cittadino è in particolare è tenuto a mantenere puliti e decorosi i conte-

nitore eventualmente in dotazione.

3. Il cittadino, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il cittadino si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili alla ditta incaricata del servizio, dopo la terza segnalazione e sostituzione a carico del Comune, al cittadino potrà essere richiesto un importo pari al valore dell'attrezzatura.

4. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata alla verifica sull'effettiva possibilità di transito nella via, in stretta correlazione con le norme in materia di transito su area privata.

#### **Art. 14 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta**

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

3. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, la ditta incaricata del servizio può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se con-

ferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso la ditta incaricata è tenuta ad informare il cittadino del motivo di mancata raccolta, con apposita segnalazione motivata, e successivamente, in caso di reiterata inadempienza da parte del cittadino, la ditta dovrà fornire tempestiva notizia al Comune con l'indicazione della via e numero civico, ai fini dell'identificazione dell'utente inadempiente.

### **Art. 15 - Autosmaltimento delle frazioni organiche e verde dei rifiuti (compostaggio domestico)**

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autosmaltimento della frazione organica e verde dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire all'interno del terreno di proprietà, sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Comune.

2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

### **Art. 16 - Centro di raccolta comunale (ex ecocentro)**

1. Il Centro di raccolta comunale (ex ecocentro) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dai cittadini. Il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) è opportunamente recintato e custodito, ed è acces-

sibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.

2. L'accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ai sensi della normativa vigente ad accedere al centro di raccolta comunale (ex ecocentro) anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Comune per i quantitativi eccedenti le quantità tipiche del servizio base può stabilire, per alcuni servizi erogati presso, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.

3. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate di norma nel centro di raccolta comunale (ex ecocentro) all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

4. Il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del centro di raccolta comunale (ex ecocentro) il personale della ditta incaricata dei servizi può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.

5. I cittadini possono accedere al centro di raccolta comunale (ex ecocentro) e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

## **Art. 17 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto**

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono

essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.

2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di travaso è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti, la ditta incaricata del servizio, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 152/06 che autorizza la libera sosta dei veicoli e le attrezzature in assetto di trasporto per non più di 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione), può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti siano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore. In tali casi la ditta deve evitare ogni spandimento o scarico di rifiuto a terra.

## **Art. 18 - Destinazione dei rifiuti raccolti**

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura della ditta incaricata del servizio presso la discarica in esercizio nell'ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.

2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Consorzio. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

### **Art. 19 - Associazioni di volontariato**

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Comune e la ditta appaltatrice nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.

2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni.

### **Art. 20 - Raccolta dei rifiuti abbandonati**

1. La ditta incaricata del servizio e/o gli operatori comunali sono tenuti a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli uffici comunali.

### **Art. 21 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti

dal servizio di raccolta e/o forniti dal Comune e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.

2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

3. Il gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

## **Art. 22 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. Ai sensi del precedente art. 4) per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

### **Art. 23 - Organizzazione del servizio di raccolta e conferimento**

1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Comune, per il tramite del Consorzio, secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in

via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs 267/2000 ed art. 191 D. Legisl. 152/06.

2. L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

### 2.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

#### **2.1.1 Carta da utenze domestiche**

- Raccolta porta a porta;

In questo caso l'utenza è tenuta a posizionare il materiale nelle apposite cassette o a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro ai cartoni), a posizionarlo lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, (possibilmente) non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

- Consegna diretta presso il centro comunale di raccolta (ex ecocentro);

#### **2.1.2 Imballaggi in carta e cartone**

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a posizionare il materiale nelle apposite cassette o a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni), a posizionarlo lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

- Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.1.3.1 imballaggi primari in plastica**

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a ridurre il più possibile il volume e seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in sacchetti semitrasparenti di colore giallo; l'utenza è tenuta, inoltre, a posizionare detti sacchetti lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

- Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.1.3.2 imballaggi primari in vetro e metallo:**

- Raccolta con campane stradali.

In questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in campane ubicate sul territorio nei luoghi individuati dall'Amministrazione;

- Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.1.4 Prodotti tessili e abiti**

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato;

- Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.1.5 Altri materiali riciclabili (materiale ferroso etc.)**

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato;

- Consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

### 2.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

#### **2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:**

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro));

#### **2.2.2 Solventi:**

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.2.3 Prodotti fotochimici:**

- fotografi autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro));

#### **2.2.4 Pesticidi:**

- consegna diretta presso le isole ecologiche nei limiti autorizzativi della stessa, solo per l'utenza domestica;

#### **2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio**

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro), solo per l'utenza domestica.

### **2.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)**

#### **2.3.1 Oli e grassi:**

- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro));

#### **2.3.2 Medicinali:**

- contenitori stradali ubicati presso farmacie;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.3.3 Batterie e pile:**

- contenitori stradali;
- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.3.4 Metalli in genere:**

- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.3.5 Altri tipi di plastica:**

- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);

#### **2.3.6 *Legno:***

- consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro).

### **2.4 RIFIUTI UMIDI**

#### **2.4.1 *Rifiuti organici domestici;***

- raccolta domiciliare a sacco;
- compostaggio domestico;
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) entro il quale dovrà essere messo il sacchetto in mater-bi o di carta compostabile e biodegradabile, ai sensi della normativa vigente in materia, per il contenimento in casa del materiale raccolto.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene porta a porta secondo le frequenze previste da calendario e distribuite annualmente all'utenza a cura del Comune. L'utenza è tenuta ad esporre il rifiuto umido posizionandolo nell'apposito bidone antirandagismo da 25 lt. consegnato dal Comune, riportante la dicitura "Comune di Caldiero - Raccolta Umido", lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, (possibilmente) non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi bidoni da 25 lt., attraverso i sacchi in mater-bi trasparente o di carta biodegradabile e comportabile;
- a recuperare i bidoni dalla pubblica strada dopo la raccolta.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

#### ***2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva)***

- raccolta domiciliare a contenitore;

Alle attività di ristorazione, mense aziendali, attività commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, in caso di effettiva necessità e a richiesta, da parte del Comune, un contenitore più grande in dotazione per il servizio. L'onere economico per lo stesso sarà a carico dei richiedenti nella percentuale pari al 50% del servizio.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del contenitore lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

#### ***2.4.3. Rifiuto frazione verde:***

- servizio gratuito;  
consegna diretta presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro);
- servizio a pagamento

La raccolta dei rifiuti, frazione verde domestica (sfalci, potature, manutenzione siepe) potrà avvenire "porta a porta" secondo le modalità di seguito descritte al raggiungimento di almeno 150 richieste da parte dei cittadini. Se attivato, la raccolta avverrà secondo le frequenze previste.

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di richieste necessarie per l'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta", lo smaltimento dei rifiuti frazione verde domestica avverrà tramite consegna presso l'isola ecologica da parte dei privati stessi.

Il servizio porta a porta è a richiesta dell'utenza, è a pagamento, con le mo-

dalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le utenze sono tenute:

- a conferire i rifiuti, frazione verde, esclusivamente sfusa negli appositi bidoni da 240 litri. E' vietato l'inserimento della frazione verde nel bidone, contenuta in sacchi o sacchetti;
- a recuperare i bidoni dalla pubblica strada dopo la raccolta.
- I bidoni forniti dall'Amministrazione Comunale devono essere mantenuti puliti e lavati dall'utente che li ha in consegna.

## 2.5 RIFIUTI SECCHI

*2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta.*

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE semitrasparente di colore bianco;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene; in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo, sanzionato a norma del presente regolamento.

### **2.5.2 Rifiuto secco indifferenziato prodotto dalle grandi utenze (artigianali, commerciali e industriali)**

- raccolta domiciliare a contenitore:

Alle grandi utenze artigianali, commerciali e industriali, verrà distribuito in caso di effettiva necessità, da parte del Comune, un contenitore più grande in dotazione per il servizio.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del contenitore lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

I bidoni o cassonetti forniti dall'Amministrazione Comunale devono essere periodicamente puliti dall'utenza che li ha consegna.

### **2.5.3 Rifiuti secchi ingombranti.**

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti in uno dei seguenti modi:

- conferendoli direttamente presso il centro di raccolta comunale (ex eco-centro).nei giorni programmati per l'apertura;
- prenotando il servizio a chiamata presso il numero predisposto dall'Amministrazione comunale.

### **2.5.4 Rifiuti secchi (pannolini e pannoloni)**

Il servizio dedicato a domicilio porta a porta di raccolta dei pannolini e pannoloni è appartenente alla frazione secca indifferenziata dei rifiuti.

Le famiglie potranno essere dotate delle confezioni di sacchi in PE semitrasparente normalmente di colore rosso per la raccolta della frazione secca costituita da pannolini e pannoloni.

I sacchi contenenti il rifiuto secco indifferenziato come sopra descritto devono essere conferiti sulla pubblica via esclusivamente la sera precedente,

dopo le 21.00, al passaggio del servizio di raccolta, anche nei giorni dedicati alla sola raccolta dell'umido in base alla zona di appartenenza su tutto il territorio comunale.

L'uso di sacchi diversi è sanzionabile e i sacchi verranno lasciati sul posto al passaggio del servizio.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi di colore bianco in PE semitrasparente e nel caso della raccolta dei pannolini a conferire gli stessi o nel sacchetto semitrasparente del secco oppure nell'apposito sacchetto semitrasparente rosso (solo per i giorni di passaggio della raccolta del rifiuto umido);
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente dopo le 21.00 al passaggio del servizio di raccolta.

#### ***2.5.5 Rifiuti di particolari categorie.***

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 31, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) nei giorni programmati per l'apertura;

I detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 35 hanno l'obbligo di conferire i suddetti rifiuti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) nei giorni programmati per l'apertura.

## **2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI**

### ***2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani***

2.6.1.1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e avviati a discarica.

*2.6.1.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitori chiusi mobili posizionati presso i cimiteri.*

*2.6.2 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.*

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

3. Per quanto concerne infine a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli RAEE, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene) la gestione dei rifiuti composti da beni durevoli definiti tecnicamente RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato 1 del D.Lgs 25.07.05 n° 151 ricompresi nei rifiuti urbani ingombranti (es. frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrice, asciugatrici, lavastoviglie, televisori, computers, stampanti, etc....) deve avvenire nel seguente modo:

- conferiti direttamente presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) nei giorni di apertura;

Per i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), il trattamento e la raccolta degli stessi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal DLgs 152/06.

## **Art. 24 - Estensione e frequenza del servizio di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale. Il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, può modificare l'ambito di raccolta e la frequenza di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.

2. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche: quindicinale
- carta, imballaggi in carta e cartone e materiale cartaceo proveniente da utenze industriali, commerciali, artigianali e di servizio: quindicinale
- imballaggi primari in plastica: settimanale

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici: bisettimanale (trisettimanale nei mesi estivi)
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva): bisettimanale (trisettimanale nei mesi estivi);

RIFIUTI SECCHI

- rifiuti urbani e assimilati: settimanale.

PANNOLINI PANNOLONI

- rifiuti urbani secchi e assimilati: stesse frequenze previste per i rifiuti umidi.

3. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata. Tali orari sono modificabili a mezzo ordinanza sindacale. Le frequenze di raccolta e lo smaltimento dei materiali del centro di raccolta comunale (ex ecocentro)

sono determinate dal capitolato di servizio e modificate in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.

Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Lgs. 152/06.

4. Gli orari di apertura del centro di raccolta comunale (ex ecocentro) le modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.

5. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.

#### **Art. 25 - Campagne di sensibilizzazione e informazione e acquisto sacchetti**

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento del Consorzio, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate al raggiungimento del consenso e la partecipazione attiva della popolazione, mettendo in risalto la responsabilità di ciascuno nella gestione dei rifiuti, e che solo massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.

3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dan-

do informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico).

4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

5. l'Amministrazione Comunale potrà stipulare accordi con gli esercizi commerciali del territorio per la messa in vendita da parte degli stessi dei sacchetti per la raccolta differenziata, a prezzi determinati dall'ente comunale.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO**

#### **Art. 26 - Definizioni e classificazioni**

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 4, comma 1, escluso i residui

della produzione;

- gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 4, comma 4;
- produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 27.

2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui al D.Lgs. 152/06.

### **Art. 27 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio**

1. In conformità all'allegato E del DLgs 152/06 nonché all'art. 205, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio sono i seguenti:
  - Entro il 31.12.2012 almeno il 65% in peso di raccolta differenziata;
2. Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.
3. Il Consorzio verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a livello Comunale, coordinando in caso di mancato raggiungimento, le azioni necessarie per l'implementazione della differenziazione dei materiali.

## **Art. 28 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio**

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori per il tramite dei consorzi di filiera del CONAI.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziate che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.

7. E' proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

8. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio).

## **TITOLO IV – L’ASSIMILAZIONE PER QUALITA’ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

### **Art. 29 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani**

1. Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti a), b), c), d), e), f) del comma 3. dell’art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).

2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi del Dlgs 152/06. Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all’art. 3, comma 3:

- a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo limitatamente alle quantità di cui all’art. 32, punto 4;
  - c) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - d) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - e) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - f) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- sono e restano rifiuti speciali.

Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all’interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici).

3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del DLgs. 22/97 e DLgs 152/06, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:

- organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, acquisendo il diritto alla eventuale riduzione tariffaria, se prevista nel Regolamento per la gestione della tariffa;
- conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta, qualora istituito dal Consorzio, previa stipula di apposita convenzione e/o accordo di programma con le associazioni di categoria.

### **Art. 30 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, avviene per qualità e per quantità.
2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal Dlgs 152/06, il cui elenco esemplificativo è riportato nell'allegato A al presente regolamento.

## **TITOLO V – NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art. 31 - Caratteristiche**

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al centro di raccolta comunale (ex ecocentro).
2. I seguenti beni durevoli devono essere conferiti dagli utenti civili presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro):
  - frigoriferi;
  - surgelatori e congelatori;
  - video computer;
3. Per quanto concerne i rifiuti elettrici ed elettronici si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e s.m.i.

### **Art. 32 - Rifiuti inerti**

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno del centro di raccolta comunale (ex ecocentro) le macerie provenienti da lavori edili.
2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori, che vi provvede in conformità alla normativa vigente, mediante conferimento direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
3. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata presso centro di raccolta comunale (ex ecocentro) esclusivamente per i cittadini privati.

4. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, sanitari etc.) per piccole quantità **fino al massimo di 1,5 mc. per anno conferite esclusivamente da utenze domestiche.**

### **Art. 33 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore**

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dall'art. 227 del DLgs 152/06.

### **Art. 34 - Pneumatici fuori uso**

1. Al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre il conferimento non conforme, si applicano le disposizioni di cui all'art. 228 del D.lgs. 152/06.

### **Art. 35 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi animali, vegetali ed esausti**

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione dei grassi vegetali ed animali esausti, da avviare alla rigenerazione, il conferimento degli stessi deve avvenire presso il centro di raccolta comunale (ex ecocentro) e raccolto secondo le disposizioni di cui all'art. 236 del D.lgs. 152/06.

## **TITOLO VI – LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE**

### **Art. 36 - Gestione dello spazzamento**

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.

2. Il servizio di spazzamento è svolto dall'Amministrazione comunale, direttamente o mediante appalto a terzi; il solo rifiuto proveniente dalla raccolta della spazzatrice può essere inviato al recupero in eventuali impianti debitamente autorizzati.

3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che, tramite il Consorzio, provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti.

4. Le attuali modalità sono le seguenti:

a) Spazzamento strade pubbliche:

- raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

b) Cestini e contenitori:

- allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in

aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

## **TITOLO VII – NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

### **Art. 37 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali**

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se è stata stipulata apposita convenzione con il Consorzio di Bacino;
- d) tramite servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti assimilati per quantità e qualità che il Consorzio si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario del Dlgs 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

## **PARTE TERZA – ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO E NORME TRANSITORIE**

## **TITOLO I – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Art. 38 - Controlli ed accertamenti**

1. Il Comune è tenuto a svolgere, per mezzo degli organi di polizia locale e/o organi appositamente incaricati, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei cittadini e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.

2. Il Comune potrà, inoltre, avvalersi anche della collaborazione di Associazioni di volontariato riconosciuta dalla Regione per svolgere attività di controllo e quindi, segnalare agli Organi deputati agli accertamenti del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Consorzio parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.

4. In ogni caso, la ditta incaricata del servizio sul territorio, per il tramite del Consorzio, comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La polizia locale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni della ditta inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.

## **Art. 39 - Divieti ed obblighi generali**

1. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
2. In caso di accertata inadempienza, il Responsabile del servizio, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
4. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita dividendo i vari tipi di rifiuti e conferendoli in appositi spazi o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.
5. Il Responsabile del Servizio può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
6. I contenitori consegnati in uso alle utenze, che siano stati danneggiati dalle stesse devono essere risarciti all'Amministrazione, le tariffe relative saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

7. La responsabilità del conferimento del corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.

8. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:

a. i produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

b. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:

- gli sportelli dei contenitori/campane ancora presenti sul territorio per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
- con l'adozione del sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
- se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
- chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
- in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dall'ufficio comunale nel rispetto del presente regolamento;

- nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui la ditta appaltatrice, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune.
- gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Comune;
- le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

c. In particolare è vietato:

- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali;
- l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri cittadini;

- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, purché fatta in zona agricola ad una distanza di almeno m.100 da fabbricati o strade;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- è, inoltre, vietato il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le ope-

razioni di raccolta o provocare danni;

- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Comune;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
- Il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in as-

senza di autorizzazione;

- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;

d. Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

9. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e/o dal Consorzio necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

10. All'interno delle strutture del centro di raccolta comunale (ex ecocentro).

è vietato:

- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;

Il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque, in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del centro di raccolta comunale (ex ecocentro).

- o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.

11. Per ogni altro divieto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento all'art.254 e seguenti della parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

## Art. 40 - Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani, quando la condotta non sia direttamente sanzionata dalla Legge, si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo.

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMO - MASSIMO</b>
Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti	Art. 192 comma 1 e art. 255 D.Lgs n. 152/2006
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	Art. 192 comma 1 e art. 255 D.Lgs n. 152/2006
Non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, (rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti)	Art. 192 comma 3 e art. 255 comma 3 D.Lgs n. 152/2006
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Art. 256 D.Lgs n. 152/2006
Conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	€ 100,00 - € 500,00

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMO - MASSIMO</b>
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali, non assimilati, non pericolosi	€ 25,00 - € 150,00
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali, non assimilati, pericolosi	€ 100,00 - € 500,00
Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel <u>presente Regolamento</u> (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati, utilizzo sacchetti con colore diverso ecc.)	€ 25,00 - € 150,00
Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta (ad es: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.)	€ 100,00 - € 500,00
Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al Centro di Raccolta	€ 100,00 - € 500,00
Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico	€ 25,00 - € 150,00
Mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati occupate da cantieri o date in concessione	€ 100,00 - € 500,00
Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati	€ 50,00 - € 150,00

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMO - MASSIMO</b>
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 100,00 - € 500,00
Mancato posizionamento da parte dei gestori di pubblici esercizi di adeguati contenitori negli spazi prospicienti i locali pubblici per consentire un'adeguata raccolta di carte, mozziconi di sigarette ed ogni genere di rifiuto prodotto dagli avventori sul suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico all'esterno dei pubblici locali e di provvedere alla loro raccolta e pulizia;	€ 25,00 - € 500,00

2. Le sanzioni, comunque, sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L.689/1981.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

4. Altre violazioni al presente Regolamento non contemplate sono punite con l'irrogazione di sanzioni amministrative con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, determinate ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs n. 267/2000 introdotto della legge n. 3/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai sensi della delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'08/04/2010 – punto 5.2, la Polizia Locale può utilizzare il sistema di video sorveglianza al fine di accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; con detto sistema è al-

tresi possibile accertare anche le violazioni inerenti le modalità, tipologia e orario di deposito rifiuti, la cui sanzione prevista sia amministrativa.

#### **Art. 41 - Recupero spese**

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.

2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

#### **Art. 42 - Autotutela**

1. Il Comune e/o il Consorzio possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Comune può annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:

- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;

- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- doppio addebito;
  - errore di persona;
  - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - evidente errore logico di calcolo;
  - evidente errore sul presupposto dell'addebito.

#### **Art. 43 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-
2. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti la materia.

#### **Art. 44 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

## **ALLEGATO A**

(art. 30 - comma 2)

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali abbozzato;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del D.P.R. 10.9.1982, n. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, legge 22.2.1994, n. 146)
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio;

